

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Commercio ed industria - Licenza commerciale - Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori - Inosservanza - Revoca della licenza - Legittimità.

Tar Liguria - Genova, Sez. II, 7 giugno 2021, n. 524

“[...] le circostanze a fondamento della revoca della licenza «devono corrispondere a comportamenti idonei a comprovare che siano venuti meno i necessari requisiti di moralità professionale in capo al titolare della licenza stessa» [...].

Nella specie, le reiterate inosservanze del divieto di somministrare bevande ai minori, nonché le altre violazioni contestate, sono tali da far ritenere che siano appunto venuti meno i requisiti di moralità professionale, come specificato dal regolamento di polizia annonaria.

Sotto il profilo della proporzionalità, inoltre, il numero e la gravità delle violazioni [...] nonché l'adozione di un primo provvedimento di sospensione, rivelatosi in concreto privo di effetto deterrente, rendono non irragionevole la decisione adottata dall'Amministrazione [...]”.

FATTO

1. Il ricorrente, legale rappresentante di una società che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il provvedimento di revoca del relativo titolo abilitativo.
2. Con decreto presidenziale n. 30 del 2021, l'esecutività del provvedimento è stata sospesa sino alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare.
3. In seguito, si è costituito in giudizio il Comune -OMISSIS- resistendo al ricorso.
4. Con ordinanza n. 44 del 2021, la domanda cautelare è stata respinta.
5. All'udienza del 26.05.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che l'ordinanza impugnata non sia sufficientemente motivata, in quanto sarebbe costituita da un mero elenco di verbali.

7. Il motivo è infondato, perché nell'atto sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la revoca del titolo abilitativo.

Sotto il primo profilo, si ricorda che, con provvedimento prot. n. 202848 del 05.06.2019, lo stesso titolo era stato sospeso in ragione della reiterata violazione del divieto di somministrare bevande alcoliche a minori di età, e si richiamano i verbali di contestazione redatti in seguito per ulteriori violazioni del medesimo divieto, nonché per collocazione d'impianti pubblicitari senza autorizzazione e omessa indicazione nel menu degli ingredienti dei prodotti sfusi offerti al pubblico.

Sotto il secondo, sono citati l'art. 10 del TULPS, che prevede la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia *«nel caso di abuso della persona autorizzata»*, e l'art. 10 del regolamento comunale di polizia annonaria del Comune, che specifica come costituisca abuso *«la violazione reiterata delle condizioni del titolo abilitativo nonché l'inosservanza dei provvedimenti delle Autorità competenti, e la violazione del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori»*. Pertanto, il provvedimento è congruamente motivato.

8. Con il secondo motivo, si denuncia *«eccesso di potere per discrezionalità di applicazione dei principi di tassatività e proporzionalità»*.

9. A prescindere dalla dubbia ammissibilità della censura – invero dedotta in maniera generica, mediante il mero richiamo ai due principi – essa è infondata.

Sotto il profilo della tassatività, questa Sezione ha affermato come le circostanze a fondamento della revoca della licenza *«devono corrispondere a comportamenti idonei a comprovare che siano venuti meno i necessari requisiti di moralità professionale in capo al titolare della licenza stessa»* (sent. n. 1165 del 2013).

Nella specie, le reiterate inosservanze del divieto di somministrare bevande ai minori, nonché le altre violazioni contestate, sono tali da far ritenere che siano appunto venuti meno i requisiti di moralità professionale, come specificato dal regolamento di polizia annonaria.

Sotto il profilo della proporzionalità, inoltre, il numero e la gravità delle violazioni – una delle quali relativa alla somministrazione di alcolici a una minore di 16 anni – nonché l'adozione di un primo provvedimento di sospensione, rivelatosi in concreto privo di effetto deterrente, rendono non irragionevole la decisione adottata dall'Amministrazione.

10. Con il terzo motivo, si denuncia *«vizio di merito e, in particolare, discrezionalità»*, lamentando che il Comune avrebbe agito con intenti punitivi e comunque senza attendere il decorso del termine per l'opposizione all'ultimo dei verbali emessi.

Il motivo è infondato, perché, anche alla luce dell'esigenza di scongiurare ulteriori abusi del titolo, l'Amministrazione ben può revocarlo senza che sia necessario attendere la decisione sulle eventuali opposizioni proposte nei confronti dei verbali, in quanto essa ben può valutare autonomamente i fatti contestati.

Inoltre, non vi è alcun elemento che supporti la tesi secondo cui il Comune sarebbe mosso da un intento punitivo, la quale appare peraltro inverosimile alla luce del fatto che lo stesso ricorrente non ha contestato, mediante rituale impugnazione ovvero mediante querela di falso, i vari verbali emessi nei suoi confronti (con l'eccezione dell'ultimo, per il quale è stata presentata una richiesta di annullamento al Prefetto, doc. 3 della parte attrice, senza tuttavia specificamente contestare i fatti in

esso attestati), così come non ha tempestivamente censurato il precedente provvedimento di sospensione della licenza.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore